

STATUTO

Art. 1 Costituzione

4. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Venite a Laudare - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune Contigiano (Ri)

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione nasce con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura musicale e delle arti, incrementando e valorizzando le attività culturali ed in particolare la pratica della musica nella realtà locale e non, sia quale occasione di socializzazione che quale mezzo didattico di trasmissione culturale e momento peculiare di un processo educativo individuale e comunitario, favorendo la formazione di gruppi strumentali e vocali.

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su integrata entro un anno.

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere

Art. 5 Associati

convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi sostenitori e con il pubblico.

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività

La promozione e realizzazione di collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni corali e/o musicali esistenti in Italia ed all'estero, per la realizzazione di utili scambi culturali e associativi;

La promozione e realizzazione, ove possibile, di iniziative di collegamento e di collaborazione con istituzioni scolastiche;

La cura in proprio o in collaborazione con altri organismi, della pubblicazione e/o della diffusione di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni nastrodiscografiche, edizioni musicali;

La promozione e realizzazione di iniziative di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc;

L'organizzazione, anche in collaborazione con altri organismi pubblici o privati, di concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti, anche finalizzandoli alla diffusione del patrimonio musicale locale;

L'organizzazione e promozione di iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale quali corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura

La promozione ed organizzazione di incontri corali ad ogni livello propedeutici a sviluppare forme di collaborazione, di riproduzione e di coordinamento fra i cori;

La promozione ed organizzazione di iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale quali corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura

La promozione ed organizzazione di corsi di formazione ed educazione musicale con particolare riguardo ai giovani anche agevolandone gli studi;

La promozione dello sviluppo di cori e di organizzazioni musicali in genere;

L'Associazione persegue le attività di interesse generale e l'obiettivo specifico come sopra indicati mediante:

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delimitare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, è valido anche messaggio whatsapp. L'avviso deve contenere il motivata di almeno due dei suoi membri.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

persona.

con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

redatti.

dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata intervento all'Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è

Art. 11 Validità dell'Assemblea

inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

altro componente il Consiglio.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

4. Il Presidente in particolare:
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Presidente

- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca. all'art. 6, comma 3;
 - k) a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - j) prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - e) all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio ampio potere al riguardo;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
dell'Associazione.
1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervienga la maggioranza dei da chi presiede la riunione.
svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata

11/7/2017, da:

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n.

Art. 19 Risorse economiche

cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro degli associati;
1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

Art. 18 Libri sociali

11/7/2017, la revisione legale dei conti.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. sociali o su determinati affari.
- Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità funzionamento;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 11/7/2017.
- Il componente dell'Organo di controllo, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i persone estranee all'Associazione, nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Organo di Controllo

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Art. 22 Disposizioni generali

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzati di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 20 Esercizio finanziario

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 1. L'Assemblea, in merito all'esercizio finanziario, ha il compito di:
- quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.



IL FUNZIONARIO	
S. ALOISI	
☐ CEDOLARE SECCA	
(Euro) <u>200,00</u>	
Corrisposti € <u>200,00</u>	
Data <u>07 OTT. 2020</u>	
Serie <u>80</u>	
N. <u>1197</u>	
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI Ufficio Territoriale di Bari	